

Bellinzago Novarese, 24/06/2025

N. Reg. Ord. 89

OGGETTO: ordinanza per taglio alberi e rami, pulizia e manutenzione dei terreni e fossati al fine di eliminare i fattori di rischio che possano determinare pericolo per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

PREMESSO CHE personale del Comando di Polizia Locale, congiuntamente a personale dei Carabinieri Forestali ha verificato lo stato delle strade demaniali (Via Bornago), comunali (Via Ticino) e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Novara, tramite l'Ufficio Manutenzione ed efficienza strade – Funzione Viabilità, con protocollo n. 11252, del 16.06.2025 ha trasmesso la Direttiva N. 19617/2024, contenente le raccomandazioni per una più efficace prevenzione dei rischi connessi all'incolumità pubblica;
- Anas con nota n. U.0196204 ha trasmesso la circolare avente per oggetto la *“Manutenzione della vegetazione e messa in sicurezza delle pendici a margine della S.S. 32 attraversante il territorio dei comuni indicati”*, - tra cui Bellinzago Novarese;

CONSIDERATO CHE:

- È stata constatata la presenza di alberi e arbusti lungo le strade: Via Bornago, Via Ticino, Sp. 102 Bellinzago-Sologno, S.P.4 Ovest Ticino, S.P. 4/a, S.S. 32 e strade vicinali, con rami sporgenti sulla sede stradale che possono compromettere la visibilità e rendere difficoltosa la fruibilità della sede stradale e, in caso di eventi meteorologici intensi, causare possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di rami;
- con frequenza sempre maggiore, le recenti e copiose piogge in tutto il territorio regionale e nazionale, hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione delle sedi stradali con acqua e fango, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di caduta di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità.

ACCERTATO CHE i fenomeni sopra specificati, oltre che all'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati:


- Dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati o pubblici adiacenti le proprietà private (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione infestante con pregiudizio per il libero deflusso delle acque;
- Da lavori di aratura dei terreni agricoli che si estendono fino ai margini delle strade e/o delle scarpate con danno delle stesse;
- Dalla eliminazione dei fossi con modifica del sistema di regimazione delle acque;
- Dalla presenza di alberature e siepi vive invadenti, i marciapiedi e/o di piante radicate sul ciglio stradale e/o in proprietà privata che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, di rami pendenti sulla sede stradale, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche;

DATO ATTO che i proprietari confinanti con le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e della circolazione stradale;



Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese
Provincia di Novara
Corpo di Polizia Municipale

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755
Piazza Martiri della Libertà n. 13 -Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 – mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



RITENUTO che, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, nonché dei fossati e dei canali presenti sul territorio comunale;

RITENUTO INOLTRE che, al fine di garantire la incolumità pubblica di pedoni e di veicoli, occorre verificare e garantire la stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica e privata di uso pubblico;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente ordinare ai proprietari dei terreni confinanti con le strade demaniali (Via Bornago), comunali (Via Ticino), Provinciali (S.P. 102 Bellinzago - Sologno, S.P.4 Ovest Ticino, S.P. 4/a), S.S. 32 e strade vicinali, di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione presente lungo le infrastrutture in oggetto nonché procedere ad una idonea manutenzione dei fossi di propria competenza;

VISTI:

- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia rurale;
- il D.L.vo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed attuazione del codice della Strada) e s.m.i.;
- gli articoli 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000;
- il D.L. vo n° 42/2004
- gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 e 897 del Codice Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni confinanti con le strade demaniali (Via Bornago), comunali (Via Ticino) e provinciali (S.P. 102 Bellinzago - Sologno, S.P.4 Ovest Ticino ed S.P. 4/a), S.S. 32, nonché le strade vicinali all'interno del territorio del Comune di Bellinzago Novarese, **entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno, di provvedere:**

- **Alla manutenzione delle siepi, taglio dei rami e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade comunali, vicinali ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**
- **in maniera continuativa, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'esigenza, alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e canali che trascinando potrebbero cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;**
- **adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica incolumità e limitazioni della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**
- **la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto (06/2024).**

Gli eventuali abbattimenti di alberi dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei rispetto di eventuali vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare i vincoli idrogeologico e paesaggistico ex art. 142/1° lett. "g" del D.L. vo n° 42/2004.

AVVERTE CHE




Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara
C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 – mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente atto, sempre che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli art. 29,30,31 del D.Lgs. 285/1992 e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi adottando le procedure previste dall'art. 211 D.L.gs 285/1992.

Ai trasgressori della presente ordinanza è applicabile, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)

Le spese, sostenute dall'Amministrazione Comunale per procedere d'Ufficio a carico dei proprietari inadempienti, provvedendo direttamente o assegnando i lavori a terzi, saranno addebitate ai proprietari.

La responsabilità civile e penale, per qualsiasi incidente o danno, causati a persone, animali e/o cose, provocati dalla mancata esecuzione della presente ordinanza è completamente a carico dei proprietari e/o detentori di diritti reali a qualunque titolo dei fondi interessati.

DISPONE CHE

Il presente provvedimento abbia VALIDITA' A TEMPO INDETERMINATO e venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bellinzago Novarese ed immediatamente diffuso mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

La predetta ordinanza verrà inoltre pubblicizzata sul sito web del Comune di Bellinzago Novarese e trasmessa a:

- Prefettura di Novara,
- Provincia di Novara,
- Caserma Babini, Reggimento Nizza Cavalleria (1°),
- Comando Provinciale di Novara dei Carabinieri Forestali,
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Oleggio,
- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio,
- Comando Polizia Locale di Bellinzago Novarese,
- Civico Ufficio Tecnico del Comune di Bellinzago Novarese;

INFORMA

che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il personale appartenente alla Polizia Locale e tutti gli altri soggetti incaricati dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L. vo n° 285/2 e s.m. sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

F.to IL SINDACO
(Fabio Sponghini)